

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO ONLUS"** (settembre 2000)

### **Articolo 1** **Costituzione**

1 - È costituita, con sede in Erba (Co) Via Turati 2/b, l'associazione denominata  
*"ARCOBALENO"*  
*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS*  
di seguito detta associazione.

2 - L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di lingua, razza, religione, nazionalità ed ideologia politica.

3 - I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, nel pieno rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

4 - Il Comitato esecutivo può istituire sedi o sezioni staccate anche in altre città della regione Lombardia, senza necessità di delibera assembleare.

### **Articolo 2** **Finalità**

1 - L'associazione intende operare nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha lo scopo di sollecitare l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale, alla solidarietà dei cittadini nei confronti delle persone disabili, attraverso la costituzione di comunità alloggio e di servizi sociali orientati alla risposta ai loro bisogni.

2 - In relazione a quanto sopra, l'associazione può promuovere, gestire e svolgere, sia direttamente sia tramite la partecipazione a cooperative sociali, le seguenti attività:

- costituire e gestire comunità residenziali e terapeutiche;
- costituire e organizzare servizi di accoglienza e di aggregazione;
- organizzare convegni e dibattiti volti a sensibilizzare ed animare la comunità verso gli scopi dell'associazione, nonché a diffondere la conoscenza delle sue attività; organizzare servizi socio-educativi con attività occupazionali formative;
- organizzare e gestire l'assistenza domiciliare.

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, l'associazione può svolgere ogni attività direttamente connessa all'oggetto sociale, con divieto di svolgere attività diverse.

3 - Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione è altresì impegnata a integrare la propria attività con quella di altre associazioni, fondazioni, enti, cooperative sociali, aventi scopi comuni o analoghi.

4 - L'associazione può inoltre stipulare convenzioni ed usufruire di tutti i contributi messi a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dall'Azienda Sanitaria Locale, dalla Comunità Montana, nonché da altre persone fisiche o giuridiche.

5 - Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

### **Articolo 3 Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Articolo 4 Assemblea dei Soci**

1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti all'organizzazione.

2 - Essa è presieduta da un Presidente nominato di volta in volta dai soci ed è convocata dal Presidente del Comitato esecutivo in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

3 - La convocazione avviene mediante avviso da recapitarsi ai soci almeno quindici giorni prima con l'ordine del giorno per gli argomenti da trattare. Può essere convocata anche su richiesta di lamento un terzo dei soci (sino ad un massimo di 20): in tal caso il Presidente del Comitato esecutivo deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4 - Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti i soci e vi assistano il Comitato esecutivo ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti, se nominati. In questo caso, il socio che non si ritiene sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno può chiedere che venga disposto il rinvio dell'Assemblea.

5 - In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6 - Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

8 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- istituire ed eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'articolo 18;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare su tutti gli argomenti che il Comitato esecutivo sottopone al suo esame.

## **Articolo 5 Comitato esecutivo**

1 - Il Comitato esecutivo, eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da un massimo di nove membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

2 - Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro otto giorni dal ricevimento della richiesta.

3 - Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- proporre all'Assemblea degli aderenti, con cadenza massima annuale, il programma di attività;
- attuare il programma di attività approvato dall'Assemblea, promuovendolo e coordinandolo;
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente e il vice Presidente;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

4 - Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice di voto. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Comitato stesso.

5 - Il Comitato esecutivo ha altresì la facoltà di invitare a partecipare ai lavori, per singoli specifici problemi, persone che per la loro cultura specifica e per la loro professione siano in grado di portare un contributo alla conoscenza e alla soluzione dei problemi stessi.

## **Articolo 6 Presidente**

1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e convoca e presiede le riunioni del Comitato esecutivo.

2 - Il Presidente dell'Associazione cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e articolo 5, comma 2.

3 - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

## **Articolo 7 Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

## **Articolo 8 Il Tesoriere**

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio che sottopone al Comitato esecutivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;
- è a capo del personale.

## **Articolo 9 Collegio dei Probiviri**

1 - Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea dei soci, è costituito da cinque componenti effettivi e da due supplenti e dura in carica tre anni. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2 - Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3 - Il Collegio dei Probiviri giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

## **Articolo 10**

### **Collegio dei Revisori dei conti**

1 - Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2 - Il Collegio dei Revisori dei conti esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

3 - Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4 - Il Collegio dei Revisori dei conti riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

## **Articolo 11**

### **Gratuità delle cariche**

1 - Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere riconfermate.

2 - In caso di cooptazione, i soggetti così nominati durano in carica sino alla successiva assemblea.

3 - Le sostituzioni deliberate dall'Assemblea hanno validità sino allo scadere del termine ordinario di durata in carica dell'intero organo.

4 - Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, s'intende decaduto l'intero Comitato esecutivo.

## **Articolo 12**

### **Bilancio**

1 - Ogni anno deve essere redatto, a cura del Comitato esecutivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2 - Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

3 - Il bilancio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 13**

### **Soci**

1 - Sono soci dell'associazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.

2 - Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. L'esame della domanda dovrà essere effettuato dal Comitato esecutivo nella prima riunione utile a far data dalla presentazione della stessa. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.

3 - I soci cessano di appartenere all'associazione:

-per dimissioni volontarie;

-per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-per morte

-per comportamenti violenti;

-per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo;

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri (se nominato), il quale decide in via definitiva.

4 - Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

## **Articolo 14** **Diritti e obblighi dei soci**

1 - I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega (in specie per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione), di svolgere il lavoro preventivamente concordato.

2 - I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro gratuito preventivamente concordato. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Articolo 15** **Quota sociale**

1 - La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2 - I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

## **Articolo 16** **Risorse economiche**

1 - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-quote associative e contributi dei soci;

-contributi dei privati;

-contributi dello Stato, di enti e d'istituzioni pubbliche;

-contributi di organismi internazionali;

-donazioni e lasciti testamentari;

-rimborsi derivanti da convenzioni;

-entrate derivanti da iniziative prese dal Comitato;  
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;  
-rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Comitato esecutivo.

3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere.

## **Articolo 17 Patrimonio**

1 - I beni mobili ed immobili di cui l'associazione sia divenuta proprietaria a qualunque titolo costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali.

2 - Il patrimonio potrà essere incrementato con:  
acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;  
-lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

3 - Durante la vita dell'associazione non può procedersi alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

## **Articolo 18 Modifiche dello Statuto**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci (sino ad un massimo di 20). Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Gli articoli 1 e 2 sono modificabili solo col consenso di tutti i soci, salva l'eventuale modifica della sede sociale che avverrà con le normali maggioranze previste dal 1° comma del presente articolo.

## **Articolo 19 Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'associazione verrà nominato un liquidatore munito di più ampi poteri. I beni residui dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1966 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 20 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.